

**Decreto - Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni,  
dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante**

**“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese  
e per la pubblica amministrazione”**

**(Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36)**

**Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter**  
**(Misure urgenti in materia di enti del terzo settore)**

8-bis . All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

b) il comma 52 è sostituito dai seguenti:  
«52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52 -bis.  
52 -bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

8-ter . Ai maggiori oneri di cui al comma 8 -bis , pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Ripristino dell'IRES agevolata per gli enti del terzo settore**

I commi 8-bis e 8-ter apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-bis posticipa l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame l'abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

In dettaglio, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma 52-bis.

Viene così posticipata l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare ai sensi del nuovo comma 52-bis.

Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell'intervento.

**Articolo 1-bis**  
**(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)**

1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'articolo 1-bis reca semplificazioni riferite a diversi **istituti agevolativi**:

- si consente l'accesso **alla nuova definizione agevolata** anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate;

a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a: «improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b) , nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d) , dopo le parole: «restanti rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».

- viene rideterminata la **scadenza delle rate** dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd. risorse proprie UE;
- si dispone l'**inserimento di ulteriori scadenze** per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019;
- viene infine modificata la **disciplina del regime forfettario**, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

#### **Rottamazione cartelle**

Il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione** (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

In particolare, il vigente comma 23 del richiamato articolo 3 preclude l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non abbiano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, l'accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del comma 23, e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

- prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
- seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
- rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

#### **Rottamazione cartelle risorse proprie UE**

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018.

Il richiamato articolo 5 ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i **dazi doganali**, i **contributi**

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente:

«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».

**provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero** (risorse proprie tradizionali UE) **nonché l'IVA sulle importazioni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Si applica a tali carichi l'articolo 3, con alcune deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE. Sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione. Le rate di pagamento devono essere corrisposte entro:

- il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento);
- il 30 novembre 2019 (seconda rata);
- il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (le restanti rate).

Con le modifiche in esame **sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio 2019, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.**

#### **Difetto nei requisiti per il riconoscimento gravi difficoltà economiche**

Il comma 2 interviene sul comma 193 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Nel caso in cui i debitori abbiano presentato la dichiarazione, ma poi l'agente della riscossione abbia **riscontrato il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi** da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente **impossibilità di estinguere il debito** secondo le disposizioni in commento, ai sensi del comma 193, **l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018** (definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), **sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.**

L'ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

La modifica in commento specifica innanzitutto che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle persone fisiche.

Vengono inoltre aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall'anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti

3. All'articolo 1, comma 57, lettera d -bis ), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».

diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

#### **Modifica alla causa di esclusione dal regime forfettario**

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che **individua i soggetti passivi che non possono avvalersi del regime forfettario**. Viene previsto che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario **le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria**.

### **Articolo 3-ter**

#### **(Semplificazioni per le zone economiche speciali ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

(...*omissis*...)

a -sexies ) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta»

2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 -bis . Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica

#### **Aree doganali intercluse**

L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.

Nelle ZES sono istituite **aree doganali intercluse** ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ed è approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta.

#### **Oneri di urbanizzazione primaria**

Con una seconda modifica (comma 2) viene inserito, all'articolo 5 del D.L. 91/2017, il comma 2-bis, ai sensi del quale **gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta nella ZES** (di cui all'articolo 5, comma 2, decreto legge n. 91 del 2017) sono realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

In caso di ritardo si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo (articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990) che disciplinano le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (che

|   |   |
|---|---|
| <p>utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»..</p> <p>(...omissis...)</p>   | <p>prevede, a seconda delle circostanze, un risarcimento o un indennizzo per il predetto ritardo).</p> <p>Le ZES sono caratterizzate dall'attribuzione di benefici fiscali (indicati all'articolo 5 sopra citato): per gli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZES, queste possono usufruire di un credito d'imposta, commisurato al costo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro (articolo 5, comma 2).</p>  |
| <p><b>Articolo 3-quater</b><br/><b>(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)</b></p>   |   |
| <p>4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Iperammortamento</b></p> <p>Il comma 4 prevede che, ai soli fini dell'applicazione della disciplina dell'iperammortamento (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente prorogata nel tempo: l'istituto consente di migliorare il costo di acquisizione di determinati beni a fini fiscali) il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.</p> |
| <p><b>Articolo 9-bis, comma 2</b><br/><b>(Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie)</b></p>   |   |
| <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Esonero obbligo fattura elettronica</b></p> <p>L'articolo 9-bis, al comma 2, amplia l'<b>esonero</b> dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, <b>con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche</b>, anche ai soggetti che <b>non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata</b>.</p>   |
| <p><b>Articolo 11-bis, commi 11-15</b><br/><b>(Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici)</b></p>   |   |
| <p>11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Reverse charge</b></p> <p>I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una</p>  |

12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca..

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile, v. infra), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Le cessioni per le quali l'ordinamento italiano prevede inversione contabile (fra cui quelle relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop) sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nel caso in cui la vendita avvenga dunque nei confronti del consumatore finale, a tali cessioni si applica il regime ordinario (Si vedano in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate n.59/E/2010 e n. 21/E del 25 maggio 2016).

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi". Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l'istituto dell'inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12). Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell'inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili. Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell'IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.</p> <p>Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un Paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.</p> |
| <b>Articolo 12</b><br><b>Entrata in vigore</b>   |   |
| <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>  | <p>Le disposizioni del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 sono entrate in vigore il giorno 15 dicembre 2018.</p>  |
| <b>Articolo 1 della legge di conversione</b>   |   |
| <p>1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</p> <p>2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.</p> <p>3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.</p> <p>4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p> | <p>La legge di conversione è in vigore dal giorno <b>13 febbraio 2019</b>.</p>  |